CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

L'ammissione all'esame di Stato è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico. L'alunno, ai fini dell'ammissione, non deve essere incorso nella sanzione disciplinare di non ammissione all'esame di stato L'alunno deve aver partecipato, entro il mese di aprile, eventualmente anche in sessione suppletiva per documentati motivi di salute, alle prove INVALSI. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Il ruolo del Consiglio di Classe è decisivo perché l'accertamento del livello di preparazione e il giudizio di ammissione all'esame di Stato siano coerenti. Secondo la normativa corrente, l'ammissione all'esame di Stato può avvenire anche in caso di non completo raggiungimento dei livelli minimi stabiliti. Di conseguenza il Consiglio di Classe valuta di volta in volta con la dovuta attenzione il percorso scolastico nel suo complesso: la sua evoluzione (miglioramenti rispetto alla situazione di partenza), l'impegno complessivo, le possibilità di recupero delle discipline non completamente sufficienti entro la sessione di esame, le caratteristiche e la limitatezza delle carenze che consentono di affrontare l'esame senza pregiudicarne l'esito, le eventuali esperienze extrascolastiche da valorizzare.

Anche la proposta di non ammissione all'esame di Stato, alla luce della necessità di un supplemento di tempo non inferiore ad un anno per integrare e/o rinforzare conoscenze, abilità e competenze, deve essere formulata dal Consiglio di Classe, discussa e ratificata durante lo scrutino e comunicata alla famiglia, mediante fonogramma, prima della pubblicazione dei relativi esiti. Per gli alunni che ricadono in questa fattispecie, il Consiglio di Classe comunicherà alla famiglia, mediante apposita informativa allegata al documento di valutazione, i criteri e le condizioni di seguito indicate, che hanno concorso alla decisione di non ammissione all'esame di Stato. La non ammissione all'esame di Stato può essere effettuata sulla base dei seguenti criteri:

➢ Presenza di insufficienze in sei o più discipline, indipendentemente dall'essere lievi (5/10) o gravi (4/10).

➢ Presenza di insufficienze in cinque discipline, con almeno una grave(4/10).

➢ Presenza di insufficienze in quattro discipline, con almeno tre gravi (4/10).

Tenuto conto dei suddetti risultati di apprendimento, il Consiglio di classe valuterà, ai fini della decisione di non ammissione all'esame di Stato, anche le seguenti condizioni:

➢ Risultati improduttivi relativamente ad interventi di recupero ,sostegno e potenziamento, adottati nel corso dell'anno scolastico.

➢ Presenza di lacune pregresse non colmate (in alunni già ammessi con carenze). ➢ Frequenza irregolare e/o discontinua, pur in presenza dei requisiti minimi (3/4 monte ore personalizzato annuale).

➢ Andamento scolastico non suffragato da interesse e da una accettabile partecipazione al dialogo educativo.

L'ammissione all'esame di Stato è effettuata, sulla base delle valutazioni del consiglio di Classe, con un numero di insufficienze non superiori a 4, di cui non più di due gravi.

Per gli alunni che ricadono in questa fattispecie, il Consiglio di Classe, mediante apposita informativa allegata al documento di valutazione, fornirà alla famiglia le necessarie raccomandazioni e sollecitazioni in merito alle

attività da svolgersi a cura dell'allievo nel periodo di preparazione precedente l'esame di Stato, funzionali a favorire il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, un voto di ammissione, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Il voto di ammissione, come previsto dalla normativa, è espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, in base ai criteri trasversali di valutazione, dal Consiglio di Classe, partendo dalla media generale dei voti dell'ultimo periodo e considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado ed eventualmente alle esperienze extrascolastiche significative, valorizzando gli elementi positivi o comunque in progresso rispetto ai livelli di partenza. L'esito della decisione è esposto al pubblico, con l'indicazione "ammesso", seguito dal voto in decimi, o "non ammesso".

Il Consiglio di Classe riporta sul verbale l'elenco degli alunni non ammessi all'esame di Stato e quello degli alunni ammessi con insufficienze.

I voti espressi in decimi assegnati in sede di scrutinio finale per ogni disciplina, il giudizio di comportamento, la descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti e il voto di ammissione, sono riportati sul documento di valutazione e sul registro generale dei voti.